



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il decreto ministeriale dell'8 settembre 2021 con il quale sono stati assoggettati alla riduzione delle risorse gli enti beneficiari delle risorse di cui al comma 1, articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, elencati negli allegati 1, 2 e 3, che hanno presentato la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19 oltre i termini perentori previsti dal citato articolo 39;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria Generale dello Stato - prot. n. 254841/2021 del 27/09/2021 con la quale è stato comunicato che l'Unione dei comuni del Medio Brenta, assoggettata con il citato decreto ministeriale alla sanzione di euro 484.790,98 da applicare in tre annualità dal 2022 al 2024, quale ente in liquidazione dal 1° gennaio 2020, ha comunicato il trasferimento delle risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e all'articolo 39, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020 ai comuni aderenti, Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere, i quali risultano avere trasmesso nei termini la certificazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020;

CONSIDERATO pertanto che gli enti tenuti all'invio della certificazione sono i soli comuni aderenti all'Unione in quanto beneficiari delle risorse del fondo e che di conseguenza deve essere disposta la revoca della riduzione delle risorse applicata all'Unione dei comuni del Medio Brenta;

DECRETA

Art. 1

E' disposta la revoca della riduzione delle risorse irrogata all'Unione dei comuni del Medio Brenta di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale dell'8 settembre 2021.



Ministero dell'Interno

Art. 2

L'allegato 1 del decreto ministeriale dell'8 settembre 2021 - concernente gli enti che hanno inviato la certificazione per l'anno 2020 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021 ma entro il 30 giugno 2021, e che sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati - viene pertanto sostituito con quello allegato al presente decreto e ne fa parte integrante.

Articolo 3

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali procederà alle riduzioni secondo quanto riportato nel citato allegato 1, in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale dell'8 settembre 2021.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 1 ottobre 2021

IL DIRETTORE CENTRALE
Colaiani